

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER LA  
CORRESPONSIONE DEI COMPENSI  
PROFESSIONALI DEGLI AVVOCATI  
DIPENDENTI DELL'AZIENDA**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 0045/2024 DEL 20/03/2024

---

## **Articolo 1 - Compensi**

1. Agli Avvocati dell'Ater iscritti nell'Elenco speciale degli avvocati dipendenti da enti pubblici vengono corrisposti i compensi professionali di cui all'art.9 del D.L. n.90/2014, convertito nella legge n.114/2014.

2. I compensi vanno corrisposti nel caso di sentenze favorevoli all'Ente con liquidazione giudiziale delle competenze di giudizio a carico della controparte soccombente;

3. Per sentenza favorevole all'Ente si intendono tutti i provvedimenti giudiziari, comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione e simili atti) pronunciati da qualunque autorità (giudice civile, penale, amministrativo, tributario, collegi arbitrali, Presidente della Repubblica, e altre) investita di poteri decisori idonei a definire la vertenza in via definitiva nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'ente, quando sia parte attrice o sono accolte le eccezioni e/o deduzioni dell'ente quando sia parte convenuta, venendo in tal modo conseguito il risultato voluto in relazione allo stato della vertenza.

Sono considerati favorevoli all'Ente anche i decreti ingiuntivi non opposti.

4. Sono da considerarsi favorevoli i provvedimenti giudiziari che, pronunciando o meno nel merito della controversia, definiscono la causa con esito sostanzialmente favorevole per l'Amministrazione, anche per inammissibilità, improcedibilità, estinzione del giudizio, perenzione, difetto di legittimazione ad agire, carenza di interesse, cessazione della materia del contendere ed altre formule analoghe.

5. Ai fini del presente articolo le ordinanze del giudice ordinario o amministrativo, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari del giudizio in senso favorevole all'ente, sono equiparate alle sentenze favorevoli e costituiscono titolo al compenso professionale, sempre che non vengano annullate dal giudice d'appello.

6. Nessun compenso sarà corrisposto per le prestazioni professionali svolte in ambito stragiudiziale *ante causam*, ad eccezione degli importi versati da terzi (compagnie assicurative, privati, ecc.) a titolo di spese legali.

## **Articolo 2 - Corresponsione dei compensi e dei rimborsi spese**

1. I compensi professionali, nel caso di pronuncia che li ponga a carico della controparte soccombente, sono corrisposti in favore dell'avvocato

patrocinatore della causa in misura pari all'importo liquidato dall'Autorità Giudiziaria, ad esclusione delle sole spese vive già anticipate dall'Ente a cui spetta il rimborso.

2. La liquidazione di tali somme in favore degli avvocati in servizio ha luogo con determinazione del dirigente dell'Ufficio del Personale entro il 31 dicembre di ogni anno. A tale scopo l'avvocato patrocinatore dovrà trasmettere, per ogni singola vertenza conclusa, la relativa notula analitica con allegata copia del provvedimento favorevole.

3. A tal fine, entro il 30 novembre di ogni anno, gli avvocati in servizio predispongono una relazione da cui possa evincersi il pieno rispetto dei termini processuali e la presenza alle udienze destinate allo svolgimento di attività non dilazionabili.

4. Quando il mandato è conferito contemporaneamente a più avvocati dell'Ufficio Legale, congiuntamente e/o disgiuntamente, le competenze spettano in quota parte uguale per ciascuno, ad eccezione dei casi in cui per motivi particolari (assenza prolungata per malattia, astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro, mandato elettivo, ecc.) occorre tenere conto dell'effettivo apporto alla specifica causa, in tal caso la quota di competenze del singolo legale viene attribuita, in tutto o in parte, agli altri colleghi.

5. In caso di cessazione dal servizio a qualunque titolo o di assenza per aspettativa agli avvocati spettano i compensi professionali relativi alla fase (di studio, istruttoria, di trattazione, decisionale) dagli stessi curata.

6. I compensi professionali al netto degli oneri riflessi, spettanti ad ogni avvocato per le spese legali recuperate a carico delle controparti e per i casi di transazione, non possono superare il relativo trattamento economico complessivo annuo e sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'art.9, comma 1, del D.L. n.90/2014.

7. L'A.T.E.R. anticipa le somme necessarie per l'espletamento del mandato professionale (diritti di notifica, C.U., bolli, ecc.), nessuna esclusa. Per motivi di urgenza e/o contingibili, il legale può anticipare le predette somme e l'Ente le rimborserà senza ritardo, previa esibizione di idonea documentazione.

8. La sola spesa per l'iscrizione all'Albo professionale è anticipata dal professionista e viene rimborsata previa presentazione di attestazione di avvenuto pagamento.